



Cod. H20/P2
Cod. FF/ac
Circolare n. 83

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0001327
Data: 09/06/2017

- Ai Consigli degli Ordini Provinciali
- Alle Federazioni e Consulte Regionali

LORO SEDI

**OGGETTO: Conferenza Nazionali degli Ordini – Roma, 16 e 17 giugno –
Invio Documentazione.**

Si trasmette, in allegato, su specifica richiesta dell'Ufficio di Presidenza, la documentazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore
del Dipartimento Interni
(arch. Franco Frison)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)*

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Giuseppe Cappochin
Al Presidente del Dipartimento Interni
Franco Frison
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma, 9 giugno 2017

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori – Roma 16-17 Giugno 2017**

L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, d'intesa con il consigliere nazionale coordinatore del Dipartimento interni, in vista della prossima Conferenza degli Ordini che si terrà:

Venerdì 16 e Sabato 17 Giugno 2017
presso Roma Eventi Fontana di Trevi
(Piazza della Pilotta, 4)

invia i seguenti documenti:

- **Centro Studi** - *Linee di Indirizzo* -
- **Regolamento Conferenza** - *modifiche* - (*testo condiviso dalla DCR del 03/05/2017*)
- **Codice Deontologico** - *revisione* -
- **Parametri** - *proposte di modifica*-
- **Sicurezza** - *Testo Unico della Sicurezza, proposte di modifica* -
- **CTU** - *Indirizzi di lavoro su alcuni aspetti legati al rapporto tra Ordini, CTU, Tribunali* -
- **Beni Culturali** - *Documento Programmatico, esiti indagine, prime riflessioni Codice Appalti, emendamenti Codice Appalti* -
- **Inarcassa** - *proposte per un Documento Programmatico* -
- **Università** - *resoconto attività* -
- **Regolamento Edilizio Tipo** - *proposta Gruppo Operativo – (invio successivo)*
- **Principi e Azioni per il Governo del Territorio** - *proposta Gruppo Operativo – (invio successivo)*
- **Ricostruzione Modelli e Ricostruzione** - *Argomenti, Proposte, Azioni – (invio successivo)*

Vista l'importanza dei temi trattati si chiede la massima partecipazione.

Si ricorda che la Conferenza del 16 e del 17 sarà trasmessa in collegamento **streaming** con gli Ordini (le credenziali di accesso saranno comunicate a breve).

Si comunica, inoltre, che i documenti sopra elencati ed allegati alla presente, verranno resi disponibili il giorno della Conferenza solo in formato digitale (seguirà comunicazione delle modalità di accesso) e pertanto non verranno consegnati in forma cartacea.

Ai fini organizzativi è d'obbligo la comunicazione del numero dei partecipanti alla Conferenza e alla cena del 16 giugno, come da invito del Presidente, entro il giorno martedì 13 giugno al seguente indirizzo : interni.cnappc@awn.it.

Con i migliori saluti

L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo

Paola Gigli

Sergio Togni

LINEE DI INDIRIZZO PER IL CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Definizione

Presso la sede legale del CNAPPC, che di seguito indicheremo come “**Consiglio Nazionale**”, è costituito il **Centro Studi** giusta delibera del _____.

Il **Centro Studi** è un **Ufficio speciale di coordinamento** del **Consiglio Nazionale** nell'ambito dell'attività ricerca e servizi e funziona sulla base del presente regolamento

Obiettivi ed organizzazione

Scopi

Fermo restando che le attività istituzionali saranno in capo al **Consiglio Nazionale** il **Centro Studi** rappresenta il suo supporto scientifico, non ha né autonomia politica, né rappresentanza esterna alla categoria.

E' specializzato nella realizzazione di ricerche e nella erogazione di servizi al sistema ordinistico al fine di valorizzare la figura e la professione dell'Architetto, del Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore e ogni altra iniziativa sui temi di interesse del **Consiglio Nazionale**.

Il **Centro Studi** avrà un ruolo esecutivo che risponde a input/ricieste del **Consiglio Nazionale**, sarà di supporto ai **Dipartimenti** e ai **Gruppi Operativi/Commissioni** e potrà, altresì, proporre temi e attività che il **Consiglio Nazionale** valuterà rispetto alle proprie linee programmatiche.

Il **Centro Studi** agevola con ogni mezzo lo svolgimento dell'attività professionale, promuove ed attua ogni iniziativa diretta al costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale, alla formazione, orientamento ed informazione per le materie inerenti la professione dell'architetto.

Organi

L'organo del **Centro Studi** è composto da tre componenti:

- un **coordinatore**, nella figura di un Consigliere Nazionale, che sovrintende alle attività di cui all'art.6 del presente regolamento e sarà l'anello di congiunzione con il Consiglio Nazionale e fornisce gli input agli altri due componenti;
- un **referente** per il settore della **ricerca** di comprovate capacità tecnico, scientifico e culturali;
- un **referente** per il settore dei **servizi** di comprovate capacità tecnico, scientifico e culturali.

Il referente seguiranno le attività dei rispettivi settori.

Alla nomina dei tre componenti e o alla revoca provvede il **Consiglio Nazionale**.

Il **Centro Studi** coincide con la durata in carica del **Consiglio Nazionale**.

La durata dell'incarico dei componenti del **Centro Studi** è prevista per un anno, rinnovabile, salvo dimissioni o revoca.

Il coordinatore dovrà relazionare trimestralmente o su richiesta del consiglio sull'attività svolta.

Finanziamento

Il **Centro Studi** non ha autonomia finanziaria, al suo funzionamento provvede il **Consiglio Nazionale** tramite il proprio bilancio.



Riconoscimento economico

La partecipazione dei componenti del **Centro Studi** è prevista a titolo gratuito per il coordinatore Consigliere Nazionale, a titolo oneroso per i referenti dei settori ricerca e servizi, oltre eventuale rimborso delle spese sostenute, se documentate e precedentemente autorizzate dal **Consiglio Nazionale**.

Attività

Le sue attività sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzazione di ricerche:
 - a) la realizzazione di studi, ricerche ed analisi economiche, giuridiche e sociali a supporto dei processi decisionali del **Consiglio Nazionale**;
 - b) la valorizzazione a fini di analisi economica e professionale delle diverse fonti di dati;
 - c) la promozione di progetti di ricerca in ambito nazionale, europeo ed internazionale anche in collaborazione con istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private nazionali e/o di altri Paesi;
 - d) la promozione di convegni, seminari, pubblicazioni ed altre iniziative di comunicazione sui temi di interesse delle **Consiglio Nazionale**;
 - e) l'approfondimento culturale della professione nonché dei temi istituzionali;
 - f) lo sviluppo della collaborazione con il sistema ordinistico nella sua articolazione;
 - g) l'analisi delle diverse problematiche che interessano la professione in Italia;
 - h) lo studio dei settori economici, nonché l'analisi dei principali indicatori sui temi dell'architettura, del paesaggio, della pianificazione e della cultura;
 - i) l'analisi strutturale e congiunturale dell'economia italiana, con particolare riguardo alle dinamiche settoriali e territoriali ed ai processi di internazionalizzazione della professione;
 - j) la realizzazione di sistemi previsionali sulle principali variabili macroeconomiche;
 - k) l'analisi dei fabbisogni professionali e formativi degli architetti e, in generale, delle problematiche del mercato del lavoro;
 - l) i rapporti tra professione e Pubblica Amministrazione, nonché i problemi del welfare;
 - m) lo studio e l'analisi di provvedimenti legislativi strettamente legati al sistema ordinamentale.
- l'erogazione dei servizi al sistema ordinistico
 - a) la consulenza giuridica legale, fiscale ed istituzionale sui temi della professione;
 - b) la valutazione sull'applicazione delle leggi, delle normative nazionali e delle direttive comunitarie attinenti l'attività del sistema ordinamentale;
 - c) il supporto alle attività sul mercato del lavoro;
 - d) la realizzazione e gestione di attività formative innovative e di F.A.D. su Corsi Specialistici di alta professionalità e su Corsi di deontologia;
 - e) il supporto alle attività di internazionalizzazione;
 - f) la realizzazione di iniziative a sostegno dell'accesso alla professione;
 - g) la consulenza assicurativa in ambito professionale;
 - h) la gestione delle banche dati;
 - i) l'assistenza all'attività dell'ONSAI dei lavori pubblici

Personale e collaborazioni

Il **Centro Studi** svolge normalmente i propri compiti e le attività avvalendosi del personale di segreteria ad esso dedicato, dei consulenti e degli organismi del **Consiglio Nazionale**; può avvalersi altresì di qualificati Istituti di Ricerca e Statistica pubblici e privati, di docenti universitari, di esperti e consulenti di comprovate capacità o di organismi esterni idonei allo scopo della attività di ricerca in essere.

Organo di indirizzo

La funzione di indirizzo per le attività di coordinamento e realizzazione del **Centro Studi** saranno svolte dal **Consiglio Nazionale** che potrà avvalersi della struttura organizzativa del sistema ordinistico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti di indirizzo saranno:

1. Formulare la proposta di programma annuale di attività di **Ricerca e Servizi**;
2. Valutare le risorse necessarie e disponibili per la realizzazione delle attività del **Centro Studi**;
3. Esprimere pareri e indicazioni su ogni argomento che riguardi l'attività del **Centro Studi**;
4. Valutare le richieste di consulenze, studi ricerche e stabilire i relativi costi.

Autonomia scientifica

Il **Centro Studi**, nell'ambito degli indirizzi generali e dei programmi di attività determinati dal **Consiglio Nazionale**, persegue i propri scopi e svolge la sua attività con piena autonomia scientifica.

Il **Consiglio Nazionale** potrà dotare il **Centro Studi** di un Comitato Scientifico che sostenga la sua attività di ricerca.

Comportamento dei componenti del Centro Studi

Informativa

All'atto della nomina i componenti del **Centro Studi** dovranno comunicare al **Consiglio Nazionale** l'eventuale adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni afferenti la categoria professionale i cui ambiti di interesse possano interferire con l'attività del **Centro Studi**; nel caso in cui l'adesione o l'appartenenza a tali associazioni ed organizzazioni sia successiva alla nomina a componente del **Centro Studi** essi, dovranno comunicare tempestivamente in forma scritta la nuova situazione.

La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione od organizzazione di appartenenza nonché i motivi della potenziale interferenza.

Condotta

Nell'attività svolta i componenti del **Centro Studi** devono mantenere una condotta conforme ai principi di onestà sul piano intellettuale ed eticamente responsabile e che rispetti i valori dell'Ordinamento giuridico.

Nella produzione di documenti di lavoro, sono tenuti a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e di plagio, evitando in particolare l'attribuzione, anche parziale, a se stessi di idee e scritti altrui.

Riservatezza

I componenti del **Centro Studi** non possono utilizzare né divulgare a fini personali i dati, la documentazione, nonché le informazioni acquisite in ragione del ruolo svolto nel **Centro Studi**.

In particolare, ai componenti del **Centro Studi** è fatto divieto di servirsi di tali dati, documentazioni e informazioni, per uso diverso da quello istituzionale, sino al momento della loro divulgazione ufficiale da parte del **Consiglio Nazionale**.

Utilizzo della qualifica di componente

L'utilizzo della qualifica di componente del **Centro Studi** è subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte del **Consiglio Nazionale**.

L'autorizzazione all'utilizzo della qualifica è riferita alla singola autorizzazione.

Non è consentito l'utilizzo della qualifica di componente del **Centro Studi** al solo fine di sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.

Utilizzo del nome del Consiglio Nazionale

Ai componenti del **Centro Studi** è fatto divieto di spendere il nome del **Consiglio Nazionale** senza esservi stato espressamente autorizzato e, comunque, l'utilizzo non deve in alcun modo recare pregiudizio all'immagine del **Consiglio Nazionale**.

Obbligo di astensione e conflitto di interessi

I componenti del **Centro Studi** devono evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto conseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali.

La sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività del **Consiglio Nazionale**, ivi compresa la partecipazione alle associazioni e organizzazioni di cui all'informativa precedentemente descritta, deve essere comunicato tempestivamente; in tal caso egli deve astenersi dal partecipare ai lavori del **Centro Studi** salvo espressa autorizzazione del **Consiglio Nazionale**.

Il conflitto d'interessi può, in ogni caso, costituire giusta causa di revoca del ruolo di componente.

Norme finali

Applicazione norme vigenti

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

Pubblicità del regolamento

Il **Consiglio Nazionale** dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione permanente sul proprio sito internet.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il _____.

Noma transitoria

Il **Consiglio Nazionale** effettuerà, dopo sei mesi dall'istituzione del **Centro Studi**, una valutazione sulla sua operatività riservandosi di poter procedere ad una revisione se la sua organizzazione non fosse coerente agli obbiettivi da perseguire.



Regolamento Vigente Approvato

il 30 ottobre 2015 Roma

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

(Testo Comparato)

Testo in blu da eliminare

**Testo in rosso condiviso dalla D.C.R.
del 3 Maggio 2017**

Art. 1	<p>Premessa</p> <p>Il sistema degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani è caratterizzato da una organizzazione profondamente radicata nei territori che trae proprio da questo e dall'autonomia amministrativa e giurisdizionale di ognuno di essi un profondo legame con gli iscritti, con i loro bisogni e con le problematiche del lavoro tipiche delle varie realtà locali. Per rispondere ad una sempre maggiore necessità di presenza, di idee e proposte da parte degli architetti, il più possibile condivise e consapevolmente discusse, nel panorama legislativo italiano si è ritenuto di istituire la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, strumento politico sul quale fondare il processo democratico di confronto sui temi che interessano la Professione di Architetto, individuandolo quale progetto di rete tra Ordini territoriali, Federazioni e Consulte Regionali e tra essi ed il Consiglio Nazionale.</p> <p>La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce quindi il luogo che consente di raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune e stimolo a diversificare e migliorare l'offerta di servizi agli iscritti e promuovere efficacemente la qualità architettonica e la cultura del progetto. Il presente Regolamento disciplina la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la relativa struttura operativa di cui al successivo art. 3, le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle sessioni di lavoro, nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC).</p>	
---------------	--	--

Art. 2	Scopi La Conferenza è il luogo di confronto e di raccordo tra gli Ordini territoriali e fra questi ed il CNAPPC, con funzioni consultive e propositive. La Conferenza: - incentiva l'informazione, la consultazione e l'approfondimento sui temi di interesse della categoria; - rende efficace l'interazione tra gli Ordini ed il CNAPPC con l'obiettivo della costruzione e lo sviluppo di una rete del sistema ordinistico degli APPC anche attraverso le organizzazioni di livello regionale (Federazioni e Consulte); - si esprime su argomenti all'Ordine del Giorno.	
Art. 3	Struttura operativa La struttura operativa della Conferenza è composta dall'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 8, e dalla Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al successivo art. 9.	

<p>Art. 4</p>	<p>Componenti e partecipanti</p> <p>Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, gli Ordini territoriali rappresentati dal Presidente o da un delegato scelto tra i membri del Consiglio, con delega scritta.</p> <p>E' altresì componente, senza diritto di voto, il CNAPPC rappresentato dai propri consiglieri.</p> <p>Partecipano inoltre alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti designati dalle Federazioni o dalle Consulte regionali costituite a termini di legge, i Consiglieri degli Ordini delegati dal proprio Consiglio.</p> <p>Possono essere invitati a partecipare alla seduta della Conferenza, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti dei Tavoli e dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11, e delle Commissioni di lavoro istituite dal CNAPPC, nonché soggetti esterni particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno.</p> <p>La seduta della Conferenza è presieduta dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p>I resoconti della Conferenza sono redatti a cura dell'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi agli Ordini.</p>	<p>Art. 4</p> <p>con delega scritta del Presidente</p> <p>Possono partecipare con delibera del proprio Consiglio.</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Modalità di convocazione</p> <p>Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 15 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione disponibile.</p> <p>La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.</p>	

Art. 6 Modalità di espressione di voto

Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.

Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.

Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula.

I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante.

Art.7 Partecipazione all'attività della Conferenza

Ciascun componente effettivo della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, può usare le forme di intervento o di interpellanza, consuete negli organismi rappresentativi, che verranno adeguatamente verbalizzate.

Attività della Conferenza

Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Tavoli, dai Gruppi di Lavoro e dai Gruppi Operativi. Non possono partecipare alle attività della Conferenza gli Ordini non in regola con il versamento delle quote di spettanza del CNAPPC ai sensi del "Regolamento per la riscossione dei contributi".

I componenti effettivi

possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale.

Gli emendamenti devono essere:

- sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza;
- presentati alla Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza
- l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, decide l'ordine di discussione e quello di votazione.

Art. 8 Ufficio di Presidenza

Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Tavoli e Gruppi di lavoro di cui all'art. 11.

I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità per l'attività svolta.

Art.9 Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.

I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, **con autonomia di criterio**, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare uno o al massimo due nominativi per ogni Regione. Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.

Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni e la condivisione di linee programmatiche finalizzato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2;
- collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione, dei lavori della Conferenza;
- cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali delle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Tavoli **e dei Gruppi di lavoro** di cui al successivo art. 11.

Tutti gli Ordini dell'ambito regionale, al rinnovo di almeno uno dei Consigli Territoriali, in apposita seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei presenti (un Ordine uguale un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente di seduta) definiscono i Delegati di cui sopra.

La seduta congiunta dovrà essere convocata e presieduta dal Presidente di Ordine con maggior anzianità di iscrizione (in caso di parità di anzianità varrà la maggior età anagrafica) entro 30 giorni dall'insediamento del/dei nuovo/i Consiglio/i.

I Delegati nominati sono i rappresentanti dell'ambito regionale ed a questo devono rapportarsi.

,dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi

	<p>I componenti la Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.</p> <p>Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.</p>	<p>vanno ripartite in parti uguali tra tutti gli Ordini della regione salvo diversi regolamenti interni.</p>
<p>Art.10</p>	<p>Delegazione Consultiva a base regionale - modalità di convocazione</p> <p>Le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza via e-mail, con preavviso dato almeno sette giorni prima della data programmata di convocazione allegando O.d.G. ed eventuale documentazione.</p> <p>Durante lo svolgimento di ogni riunione possono essere definiti la data e gli argomenti da proporre od integrare all'O.d.G. della riunione successiva.</p>	
<p>Art.11</p>	<p>Tavoli e Gruppi di lavoro</p> <p>L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Tavoli composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.</p> <p>L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di lavoro su specifici argomenti.</p>	<p>Tavoli, Gruppi di Lavoro e Gruppi Operativi</p> <p>Tavoli, Gruppi di Lavoro e Gruppi Operativi</p> <p>I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"</p>
<p>Art.12</p>	<p>Approvazione e modifiche del Regolamento</p> <p>Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti effettivi della Conferenza.</p> <p>Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.</p>	

Art.13 Supporti operativi

Il CNAPPC fornisce il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

**CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI,
CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI
IUNIOR ITALIANI**

Visto l'Art. 4, comma 2, Cost. che così recita: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società";

Visto l'Art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

Visto l'Art. 41 Cost., che così recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali";

Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: "La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";

PREAMBOLO

**LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE,
PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR E
PIANIFICATORE IUNIOR**

La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze.

Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell'utente finale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior.

Il rapporto con il Committente, si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene.

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all'altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice deontologico tutela la categoria quale patrimonio che l'Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l'Architetto Iunior e il Pianificatore Iunior deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior, indicati per brevità nel presente Codice "Professionista" o "Professionisti", **iscritti nelle rispettive sezioni e settori degli Albi**, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.

2. Il presente Codice è l'emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all'albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all'albo nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale.

A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

3. Ove la prestazione sia resa all'estero, il Professionista, è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.

~~4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.~~

Titolo II DOVERI GENERALI

Art. 2

(Professionalità specifica)

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.

2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.

3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 3

(Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

1. Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all'interno della quale opera.

~~2. Il Professionista nell'esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull'impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull'ambiente.~~

3. Il Professionista, ~~per l'attività urbanistico-edilizia svolta~~ nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e ~~di regolamento regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia~~, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive ~~fissate nei titoli abilitativi più appropriate allo svolgimento dell'attività.~~

Art. 4

(Obblighi nei confronti della professione)

1. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.

2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività esercitata ~~senza titolo professionale~~ o in periodo di sospensione, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.

3. Costituisce ~~altresi grave~~ illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati, ~~cancellati~~ o sospesi l'esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

4. Costituisce ~~grave violazione alla correttezza professionale~~ illecito disciplinare abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione ~~analitica~~ delle specifiche prestazioni ~~che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale di cui si assume personalmente la direzione e la responsabilità.~~

~~5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine presso cui si è iscritti.~~



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

5. Il professionista ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell'attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l'iscrizione all'Albo.

L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all'Ordine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento.

6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

Art. 5

(Lealtà e correttezza)

1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

2. Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L'inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Illecito disciplinare. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.

3. Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 bis

Legalità

1. Costituisce illecito disciplinare, ogni reato punito con norme penali solo quando si riflettano sulla propria reputazione professionale o compromettano l'immagine della intera categoria professionale.

2. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso. (2)

Art. 6

(Indipendenza)

1. Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria

autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.

2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente.

3. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.

4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell'Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

Art. 8

(Competenza e diligenza)

~~1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.~~

~~2.~~ 1. Il Professionista deve ha l'obbligo di comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.

~~3.~~ 2. Il Professionista deve ha l'obbligo di svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

Art. 9

(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.

~~2. In deroga all'art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice:~~ La mancata acquisizione:

- ~~1. la mancata acquisizione~~ dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;
- ~~2. la mancata acquisizione~~ di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante. **(1)**

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

(1) cfr. circolare n. 104, prot. 2997 del 29/9/2016. Testo entrato in vigore dal 29/9/2016

Art. 10 (Verità)

1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.

Art. 11 (Legalità) (Adempimenti)

1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, ~~è tenuto a~~ ha l'obbligo di:

- rispettare ~~le leggi dello Stato~~, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine;
- dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
- provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
- dotarsi della Posta Elettronica Certificata;
- acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale;
- definire gli aspetti contrattuali prima dell'espletamento della prestazione professionale.

~~2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza. (2)~~

(comma parzialmente inserito nell'articolo 19)

~~3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, ai sensi della L. 14.9.2011 n. 148. (2)~~

~~4. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, solo quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale. (2)~~

(comma riproposto nel nuovo art. 5 bis comma 1)

(2) cfr. circolare n.126, prot. 3488 del 30/9/2015. Testo entrato in vigore dal 30/9/2015.

Titolo III

RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 12

(Doveri nei confronti dell'Ordine professionale)

1. Il Professionista ha ~~il dovere~~ l'obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità; ~~a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di disciplina, fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.~~

2. Ogni iscritto ~~è tenuto ad~~ ha l'obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.

3. I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all'Ordine; essi ~~devono~~ hanno l'obbligo di adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale.

4. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Paesaggisti e Conservatori, nonché nel rispetto del presente Codice Deontologico.

5 L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici ~~è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:~~

~~–informa ha l'obbligo di informare~~ tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione ~~così come della cessazione del proprio mandato;~~

~~–si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della categoria.~~

L'iscritto se nominato in rappresentanza dell'Ordine deve attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della categoria.

6. L'iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.

Titolo IV RAPPORTI ESTERNI

Art. 13

(Società tra professionisti)

1. I Professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.

3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società.

Art. 14

(Rapporti con i committenti)

1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista **deve ha l'obbligo di** eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché

questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.

2. Il Professionista **deve ha l'obbligo di** rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.

4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.

Art. 15

(Rapporti con Istituzioni e Terzi)

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l'osservanza dei doveri di cui al Titolo II.

2. Il Professionista **deve ha l'obbligo di** astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall'Istituzione medesima e dal committente stesso.

3. Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.

Art. 16

(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)

1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, **deve ha l'obbligo di** comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell'Ordine.

2. Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

3. Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, **deve ha l'obbligo di** attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall'Art. 51 del Codice di Procedura Civile.

4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, , nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

5. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici **non deve ha l'obbligo di non** vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 17

(Cariche istituzionali)

1. Il Professionista **deve ha l'obbligo di** curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità **a fini personali o elettorali** di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

Art. 18

(Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.

Art. 18 bis

(Attività di volontariato)

Il professionista che svolge la propria attività di volontariato nei territori colpiti da calamità naturali deve:

1. **svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento di cui fa parte;**
2. **adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilità ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività;**

3. **astenersi dallo svolgere attività contrastanti con le finalità delle attività di volontariato, né accettare alcuna remunerazione per la propria opera;**
4. **non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività.**

Titolo V

RAPPORTI INTERNI

Art. 19

(Rapporti con i colleghi)

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. La concorrenza **La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E' vietata ogni condotta diretta all'accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro. (2)** **(comma già presente nell'attuale art. 11)**

2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, **deve ha l'obbligo di** preventivamente accertarsi con il committente **~~che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, che sia stato revocato formalmente l'incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato,~~** informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico.

Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. **Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio.** Sono fatti salvi i diritti d'autore.

3. L'iscritto **deve ha l'obbligo di** astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.

4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituito **deve ha l'obbligo di** agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituito, gli eredi possono



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.

5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo **deve ha l'obbligo di** agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, **deve ha l'obbligo di** informare preventivamente il **Presidente del** Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega.

Art. 20

(Concorrenza sleale)

1. Nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell'art. 11 comma 2:

- attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
- il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;
- la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
- il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro Professionista;
- la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.

2. La rinuncia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

Art. 21

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista **deve ha l'obbligo di** compensare la collaborazione in

proporzione all'apporto ricevuto **o a quanto concordato preventivamente.**

2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, **deve ha l'obbligo di** regolamentare i rapporti con costoro ~~nel quadro di un rapporto unitario, con assoluta autonomia o indipendenza, senza che costoro risultino soggetti a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica e con ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione~~ esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità.

3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:

- a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20;
- ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
- a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
- a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell'inizio della collaborazione.

4. Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

Art. 22

(Rapporti con tirocinanti)

1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.

2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al tirocinio previsto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 328/2001 s.m.i. e dall'art. 6 del DPR 137/2012.

Art. 22 bis

(Professionisti dipendenti)

1. Il Professionista dipendente rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Datore di Lavoro nell'ambito delle disposizioni del proprio contratto di lavoro, con il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.
2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
3. Il Professionista ~~deve~~ ha l'obbligo di rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista ~~non deve mai~~ ha l'obbligo di non assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.

Art. 24

(Contratti e Compensi)

1. E' fatto obbligo da parte del Professionista la ~~definizione~~ stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista ~~deve~~ ha l'obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere

edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.

4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause imprevedute ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.

~~6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.~~

7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.

8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Art. 25

(Accettazione dell'incarico)

1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

Art. 26

(Incarico congiunto)

1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:

- a) ~~deve~~ ha l'obbligo di concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
- b) ~~deve~~ ha l'obbligo di evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
- c) ~~deve~~ ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Art. 27

(Esecuzione dell'incarico)

1. Il Professionista **deve ha l'obbligo di** svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista **deve ha l'obbligo di**, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:
 - a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
 - b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

Art. 28

(Cessazione dell'incarico)

1. Il Professionista **non-deve ha l'obbligo di non** proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Professionista **non-deve ha l'obbligo di non** proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Il Professionista **deve ha l'obbligo di** avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

Art. 29

(Rinuncia all'incarico)

1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, **deve ha l'obbligo di** dare al committente un **congruo** preavviso **e deve metterlo in condizione al fine** di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in

caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.

2. Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, **deve ha l'obbligo di** comunicare la rinuncia all'ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l'adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

Art. 30

(Inadempimento)

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.

Art. 31

(Conflitto di interessi)

1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività **professionale negli stessi locali nella medesima aggregazione professionale** un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.

Art. 32

(Interferenza tra interessi economici e professione)

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.

Art. 33

(Restituzione dei documenti)

1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando quest'ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.

Art. 34

(Responsabilità patrimoniale)

1. Il Professionista **deve ha l'obbligo di** porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

Art. 35

(Informativa)

1. L'informativa al committente in ordine all'attività professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri dati professionali e dello studio.

Art. 36

(Pubblicità informativa)

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.

Art. 36 bis.

(Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dell'incarico professionale e fino all'approvazione del piano, dall'accettare incarichi professionali da parte di soggetti privati nell'ambito oggetto di pianificazione. Tale incompatibilità è estesa anche ai professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

2. Ai sensi dell'art. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 *Testo unico Enti Locali* il professionista, componente della Giunta Comunale nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica o dei lavori pubblici, deve astenersi dall'esercizio dell'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale del Comune dove ricopre la carica.

3. Tutte le attività professionali svolte in regime di incompatibilità definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare.

Titolo VII

POTESTÀ DISCIPLINARE

Art. 37

(Potestà disciplinare)

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all'articolo successivo.

3. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l'azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.

5. L'azione giudiziaria non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

Art. 37 bis

(Componenti dei Consigli / Collegi di disciplina)

1. I componenti dei Consigli di Disciplina e dei Collegi di Disciplina devono svolgere il mandato improntando la propria attività ai principi di collaborazione, lealtà e correttezza nei confronti dell'attività del Consiglio dell'Ordine. Non devono in alcun modo ostacolare o interferire con l'attività amministrativa del Consiglio, né svolgere pressioni indebite utilizzando l'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 38

(Parità di trattamento, tutela dell'affidamento e unità dell'Ordinamento)

1. Al fine di attuare l'Art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità dell'ordinamento di categoria.

2. Il Consiglio Nazionale potrà riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

motivazioni, assumano un'interpretazione del Codice Deontologico non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.

Art. 39

(Certezza del diritto)

1. Il Consiglio Nazionale ~~potrà~~ **deve periodicamente** massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito www.awn.it; la massima esprime la *ratio decidendi* della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.

Art. 40

(Condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'incolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Titolo VIII SANZIONI

Art. 41

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:
 - a) l'avvertimento,
consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;
 - b) la censura,
dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;
 - c) la sospensione,
consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi;
 - d) la cancellazione.
consiste nella esclusione dall'Albo.Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

~~2. Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme:~~

~~— è colposa, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;~~

~~— è dolosa, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od~~

~~omissione e da cui si fa dipendere l'esistenza della sanzione, è dal Professionista preveduta e voluta come conseguenza della propria azione od omissione.~~

~~3. Se ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme, colposa o dolosa, ha come effetto un danno, quale la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo e morale, costituisce circostanza aggravante per la violazione deontologica e sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.~~

~~4. Ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell'avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni. Ogni violazione deontologica dolosa comporta la sanzione minima della sospensione per dieci giorni fino alla sanzione massima della cancellazione.~~

~~5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.~~

~~6. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti commi sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.~~

~~2. Gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione (dolo) e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione.~~

~~7. 3. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.~~

~~4. Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 Codice dell'edilizia il professionista direttore dei lavori, riconosciuto responsabile di difformità o variazioni essenziali al permesso di costruire, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (da tre mesi a due anni).~~

~~5. Ai sensi del comma 6 dell'art. 16 Legge n. 6/1981 l'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della comunicazione annuale a Inarcassa relativa ai redditi, non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini, su comunicazione della Cassa, sono tenuti alla segnalazione del professionista inadempiente ai~~



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

Consigli di Disciplina per l'avvio della relativa procedura;
la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo
fino all'adempimento.

**Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 42

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l'ambito di applicazione.

Art. 43

(Aggiornamento del Codice deontologico)

1. Il Consiglio Nazionale delibera l'aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore ~~dal 1° luglio 2014~~ dal 1° luglio 2017.

2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it e vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.



Gruppo Operativo
PARAMETRI

Documento di lavoro

TEMI IN ESAME
PROPOSTE DI MODIFICA

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Massimo Crusi

Coordinatore per il CNAPPCC

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Biancon Claudio

De Matteis Rocco

Ditta Alberto

Mastronardi Mimmo

Montin Lilliana

Pierpaoli Michele

Elementi da rivedere e/o introdurre nella modifica al DM "Parametri"

1. Modificare la descrizione dei lavori inseriti nella categoria E.21 introducendo anche le ristrutturazioni di edifici importanti;
2. Individuare onorari per il BIM;
3. Individuare sistemi per determinare il valore dell'opera in caso di edifici esistenti (ad esempio nel caso di verifiche sismiche);
4. Nel caso di "raggruppamento" di edifici o altri oggetti d'intervento, corrispettivo calcolato distintamente per ogni manufatti;
5. Revisione della tariffa urbanistica;
6. Problema dello scorporo di prestazioni al fine di favorire l'abbassamento del corrispettivo e/o la possibilità di dare più incarichi (frazionamento artificioso dei servizi);
7. Onorari per redazione dello Stato di Consistenza in caso di fallimento dell'impresa;
8. Chiarire meglio l'applicazione del compenso per l'integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
9. Modificare il compenso per l'ufficio della direzione dei lavori (pagamento ispettori di cantiere, ecc.);
10. Chiarire l'applicazione del compenso per le varianti;
11. Individuare un compenso per gli RSPP;
12. Il corrispettivo per il direttore dell'esecuzione;
13. Individuare i compensi in rapporto alla nuova definizione dei livelli di progettazione;
14. Verificare la differenza di prestazioni tra DPR 207/10 e DM 07/06/2016.

Questi i temi più urgenti individuati dal Gruppo Operativo. La tematica dei corrispettivi è molto aperta e vi sono ancora molte altre prestazioni da regolare in una seconda fase.

Sono già state fatte molte simulazioni e sono in corso verifiche e test applicativi per permettere di tarare i parametri più rispondenti alla prestazione richiesta.



Gruppo Operativo
SICUREZZA

Documento di lavoro

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA PROPOSTE DI MODIFICA

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Massimo Crusi

Coordinatore per il CNAPPCC

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Bosco Michela

Brusaporci Cristina

Corradini Giulia

Freda Salvatore

Giuntoli Massimo

Musso Fabio

Proposte di modifica

Sulla base di una applicazione pluriennale sul campo del Testo Unico, il lavoro riguarda una serie di proposte di modifica dell'articolato riguardante il Titolo IV. Per la prima parte (dall'art.1 all'art. 89) non si è fatta una analisi puntuale rimandando ad un successivo lavoro di revisione globale del testo, in ogni caso il gruppo di lavoro esprime le seguenti considerazioni generali:

- Andrebbe rivisto in generale il TU che appare strutturato con una funzione prevalente di controllo e repressione lasciando pochi spazi alla reale progettazione della sicurezza;
- Si dovrebbe strutturare il TU in modo chiaro in almeno due parti con differenti modalità di adempimenti a seconda della dimensione e struttura organizzativa delle imprese;
- Si deve prendere in considerazione che non è la dimensione piccola del cantiere che deve condizionare le procedure da attuare bensì il livello organizzativo dell'impresa. Molto spesso i cantieri piccoli comportano la necessità di una progettazione della sicurezza più articolata e approfondita in quanto realizzati da imprese con una minore capacità organizzativa;
- Si deve rivedere l'istituto della delega previsto all'articolo 17 in quanto risulta più funzionale alla sicurezza la possibilità di delega che individuerebbe persone certe e competenti;
- Si deve rivedere l'aspetto che sia il committente a fare una serie di verifiche (art.90) che deve svolgere senza la necessaria competenza, le verifiche dovrebbero essere fatte da soggetti competenti;
- Si lamenta una mancanza di individuazione di figure di controllo dei procedimenti a livello comunale anche per contrastare la riduzione artificiosa dei rischi con lo smembramento in più pratiche edilizie di lavori complessi;
- Si ritiene che debba essere aumentata la responsabilità dei singoli lavoratori sulle azioni che compiono. Quando è assente il preposto le funzioni di preposto debbono essere assunte in capo al lavoratore stesso che rimane primo responsabile della propria sicurezza;
- Si ritiene che una procedura informatizzata con un portale dedicato da parte delle ASL per la sicurezza sia una necessità impellente, in modo che per ogni cantiere vi sia uno spazio specifico, si deve poter intervenire in tempo reale in modo che anche in sito si possano trasmettere documenti e provvedimenti.

Il testo completo con gli emendamenti è stato inviato al Gruppo di Lavoro allargato per specifiche osservazioni, si provvederà ad un confronto anche con le altre categorie professionali. Gli Ordini territoriali sono stati invitati a produrre osservazioni e contributi di cui si è tenuto conto nella redazione degli emendamenti. Il documento è ancora aperto alla discussione per cui i gli apporti dei vari Ordini potranno ancora essere presi in considerazione.



Gruppo Operativo CTU

Documento di lavoro

**Indirizzi di lavoro su alcuni aspetti legati al rapporto tra Ordine, Consulenti Tecnici
d'Ufficio e Tribunali.**

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Fabrizio Pistolesi

Coordinatore per il CNAPPC

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Borro Andrea

Lanza Carlo

Proietti Daniela

Rosotto Giovanni

Sforza Antonello

Sulla base dell'indagine promossa presso gli Ordini degli architetti italiani si sono fatte alcune analisi e proposte d'indirizzo per una efficace azione del CNAPPC nell'ambito delle attività peritali degli iscritti.

Dalla raccolta dei dati relativi all'attività di Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Perizia svolta dai nostri colleghi, risulta da una prima analisi che i diversi Ordini, che hanno risposto al nostro invito del 10 ottobre scorso, hanno fornito un quadro della situazione professionale e tecnica di particolare interesse.

Ricordando i temi dell'indagine, questi erano gli argomenti del questionario:

- I se l'Ordine abbia una commissione specifica che tratti le tematiche inerenti la consulenza giudiziaria e le problematiche peritali, segnalando anche il coordinatore (per poterlo eventualmente sentire direttamente);*
- II qual è il Tribunale o i Tribunali afferenti per ambito territoriale all'Ordine provinciale;*
- III se sono in essere Protocolli d'intesa tra Ordine e Tribunale in materia di CTU e Perizie; se si sono concordate regolamentazioni tariffarie con il Tribunale;*
- IV se vengono tenuti, con quale periodicità e modalità, i Comitati così come definiti dall'art. 14 disp. att. c.p.c.;*
- V il nome ed i riferimenti del collega che partecipa al Comitato (per poterlo eventualmente sentire direttamente);*
- VI se alle riunioni del Comitato partecipano congiuntamente tutti i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi;*
- VII se i criteri di accoglimento delle istanze sono omogenei e concordati;*
- VIII se esistono casi, ed in caso affermativo, come vengono trattate eventuali posizioni deontologiche relative ai CTU;*
- IX quanti siano gli anni di iscrizione all'Ordine richiesti dal Tribunale per poter accedere all'iscrizione all'albo CTU;*
- X quali siano le modalità di redazione dei curriculum vitae degli aspiranti;*
- XI quali siano le modalità di valutazione dei Curriculum Vitae degli aspiranti iscritti CTU;*
- XII se e come viene valutata la speciale competenza tecnica definita dall'art. 16 delle disp. att. c.p.c. che recita: "possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali ...";*
- XIII se e come sono definite le aree di competenza dei tecnici;*
- XIV se sono in essere convenzioni con società informatiche di gestione dati per la redazione dell'esecuzioni immobiliari o altri rapporti peritali;*
- XV se è in essere convenzione per l'affiancamento di CTU esperti da parte di aspiranti CTU;*

XVI se l'Ordine eroga corsi di formazione specifici sul ruolo di esperto estimatore o aspetti peritali;

XVII altre note da segnalare.

Le domande poste per la definizione del sistema organizzativo hanno riguardato in particolare lo stato di attenzione verso questo settore dell'attività professionale che vede coinvolti, oltre ai colleghi che vi si dedicano, anche istituzioni particolarmente importanti, dall'amministrazione della giustizia, agli istituti bancari ed assicurativi, ad altri professionisti impegnati nelle più diverse attività, tutti comunque coinvolti in vicende per le quali il consulente tecnico è chiamato a dare risposte determinanti per la loro soluzione.

Il primo dato che è emerso dall'indagine riguarda l'attività di coordinamento presente presso gli Ordini. Risulta che meno del 50% di questi si è organizzato con gruppi di lavoro specifico: ciò a causa certamente delle forze in campo che dipendono dal numero degli iscritti e dalla dimensione delle province di riferimento, anche se vi sono esempi di piccoli Ordini che si mostrano molto impegnati.

Altrettanto significativo il dato che vede **un piccolo numero di Ordini (meno del 30%) che hanno concordato o sono in procinto di proporre un protocollo di intesa con il tribunale di riferimento per la determinazione puntuale dei compiti e dei ruoli e per la definizione dei valori dei compensi**: vi sono esempi di particolare significato per i risultati pratici e teorici raggiunti che il nostro gruppo operativo dovrà porre all'attenzione di tutti gli altri Ordini dopo averne tratto una sintesi. Si tratta, ad esempio, di **Trapani per il Tribunale di Marsala, di Arezzo, di Bologna, di Venezia, di Firenze, di Como**, che hanno affrontato il tema in maniera che appare proficua, anche se, per il momento, isolata.

Del resto occorre fare i conti con la diversità delle situazioni territoriali, rappresentata anche dalla frequenza delle **convocazioni dei comitati** per la nomina dei CTU che vanno da una ogni due anni di Varese fino a quattro convocazioni all'anno di Milano, Perugia, Roma, che indica anche come le procedure siano effettivamente di difficile gestione a seconda dell'ambito in cui si opera. Anche l'atteggiamento dei diversi Tribunali risente presumibilmente dell'ambiente e delle condizioni o abitudini di lavoro: ad esempio risulta diverso il **criterio di partecipazione** da parte dei rappresentanti dei vari ordini e categorie. Meno della metà degli intervistati dichiarano che alle riunioni partecipano congiuntamente e correttamente tutti responsabili delle diverse organizzazioni: negli altri casi la mancata partecipazione incide sui criteri di selezione dei candidati

tanto che dall'indagine appare poco frequente un'omogeneità di giudizio relativa all'esperienza e alla competenza, verificata solo da meno del 50% del campione.

Per quanto riguarda il comportamento dei nostri colleghi, sono poche (circa il 30% degli ordini segnalano qualche caso sporadico) le infrazioni deontologiche rilevate e incerta appare la procedura: per lo più il tema è trattato all'interno della struttura giudiziaria e non sono stati messi in evidenza i provvedimenti assunti.

Solo per la metà degli intervistati è richiesto un **numero minimo di anni di iscrizione all'Ordine** per l'ingresso nell'albo dei CTU: per la restante parte si va dai due ai dieci anni. Ciò crea evidentemente una disparità di approccio alla qualità del servizio richiesto, mitigata in parte, probabilmente, dalla **valutazione dei curricula** che, per altro, non sono in genere mirati al ruolo o ai compiti che si intendono da assumere, ma sono per lo più generici. L'attenzione e il riferimento alle **specifiche competenze** è segnalata per il solo 20%, con riferimento al Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (gestionale del Ministero di Giustizia S.I.C.I.D.). Questo argomento è stato affrontato e sono state date indicazioni precise da alcuni Ordini, tra cui **Bologna, Arezzo e Trapani**.

Dalle note a margine nelle schede di risposta ai quesiti appare ricorrente da parte di molti Ordini un appello a rivedere i criteri per la **determinazione dei compensi**, a ribadire il rispetto del principio di rotazione e di competenza, oltre ad alcuni cenni alla generale bassa qualità delle prestazioni fornite dai diversi CTU, soprattutto in riferimento a figure professionali non qualificate a svolgere determinate consulenze e perizie.

L'interesse a vedere riconosciuta la capacità degli architetti è comunque dimostrata dalla circostanza che la quasi totalità degli Ordini interpellati organizzano **incontri e corsi per l'aggiornamento** dei propri iscritti in materia giudiziaria.

Alla verifica di questa prima fase del nostro lavoro di monitoraggio occorre dare un significato iniziando un percorso di approfondimento e di proposta.

In primo luogo, per affrontare in modo mirato il **tema delle competenze, delle prestazioni e delle responsabilità**, va analizzata e distinta ogni **tipologia di consulenza** richiesta, da quelle di ambito immobiliare a quelle edilizie, da quelle amministrative ed urbanistiche a quelle riferite alle attività professionali, con le differenti e complesse sfaccettature che ciascun ambito possiede.

Queste consulenze non chiedono solo esperienze specifiche (che vanno analizzate caso per caso e che devono portare a stabilire con certezza a quali categorie professionali possono essere affidate), ma necessitano di conoscenze tecniche e culturali ampie che solo una professione intellettuale costantemente aggiornata può garantire.

Il mondo finanziario e le sue logiche e regole, l'evoluzione tecnologica nelle costruzioni, i temi ambientali nelle trasformazioni territoriali, l'evoluzione dei rapporti di produzione nel campo delle professioni sono, per citarne alcuni, capisaldi della conoscenza che incidono sempre più fortemente nel nostro approccio alla realtà e nell'interpretazione dei fenomeni e delle questioni che siamo chiamati a dipanare.

Ciò emerge in primo luogo dal dettaglio contenuto nella richiesta delle diverse consulenze e trova una sua prima definizione nell'espressione dei **quesiti** che vengono dettati nei vari procedimenti giudiziari. **Questi hanno avuto in questi anni una continua evoluzione legata alla sempre più complessa situazione sociale e ambientale che ha comportato una continua modifica del carico di lavoro affidato al perito.**

Può essere richiesto ai colleghi dei diversi Ordini che si sono resi disponibili, di fornire ulteriori esempi e modelli di tali quesiti da cui potremo estrarre le ricorrenti e significative singole fasi e prestazioni richieste dai giudici e costruire quindi un elenco di attività a cui assegnare il grado di complessità e definire procedure di ricerca e canoni di risposta.

Oltre ad individuare con maggior chiarezza le competenze e le qualificazioni necessarie, questo approfondimento metterà in luce la necessità di **porre in relazione gli impegni richiesti con il diritto ad equi compensi**. Occorre adeguare il riconoscimento delle competenze professionali che vanno calibrate in funzione del lavoro e delle responsabilità affidate al consulente, sostituendo (e non aggiornando) il quadro normativo fermo al 2002 (irriso spesso purtroppo dagli stessi giudici e lesa dall'ultimo ben noto provvedimento), prendendo spunto dal Decreto Ministeriale 140 del 2012 (che per altro è strumento di lavoro proprio dei giudici) estendendolo alla prestazioni professionali dei consulenti, dei periti e degli arbitri.

Riassumendo quindi i risultati dell'indagine e le elaborazioni del gruppo di lavoro, sulla scorta anche di ulteriori acquisizioni di dati e notizie, il nostro compito, nel principale interesse della giustizia, oltre che della professionalità dei consulenti, deve essere la redazione di **"linee guida"** da sottoporre all'approvazione del Consiglio e da fornire agli Ordini per rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale un coerente atteggiamento dei professionisti in tema di programmazione

dell'attività dei consulenti e stabilendo principi su cui fondare protocolli da proporre ai diversi tribunali per un rapporto fattivo e collaborativo nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

Queste **“linee guida”**, da costruire in sintonia con l'autorità giudiziaria centrale e con i centri di decisione del Ministero competente, devono affrontare alcune questioni centrali sia per la maggior efficacia del lavoro dei CTU, sia per una più corretta e omogenea qualificazione degli stessi professionisti chiamati a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Dai risultati dell'indagine ed in forza delle esperienze portate dai componenti del gruppo operativo, si sono già enucleati alcuni argomenti che verranno affinati con ulteriori confronti con i colleghi dei diversi Ordini.

In primo luogo va definita la **speciale competenza** di ciascun consulente **sia in fase di ingresso nell'albo** in relazione alla posizione professionale e alle sue esperienze, **sia per la conservazione e il mantenimento della sua qualifica**. Fondamentale in questa fase, oltre ad una **precisa correlazione tra titolo di studio** (e quindi Ordine o Collegio di appartenenza) e **materie per cui il CTU** è chiamato a dare pareri e valutazioni, è lo svolgimento di un **tirocinio presso un CTU/tutor** per un tempo ragionevole e la dimostrazione di aver costantemente arricchito il proprio patrimonio tecnico e culturale con la **frequenza di corsi di aggiornamento** avallati dal proprio Ordine, impegnato a costruire una precisa **offerta formativa**.

Ciò dovrà comportare una revisione, sulla scorta dei migliori esempi che sono emersi dall'indagine, dei criteri di **inserimento negli albi** a partire dalla definizione dei **contenuti del curricula** e dei criteri di valutazione degli stessi, dei parametri con cui definire e calibrare i **dati oggettivi** (età, anni di iscrizione al proprio albo professionale, anni di svolgimento della libera professione o svolgimento della professione come dipendente pubblico o privato ed in che ruolo, ecc.). Alla **classificazione degli esperti** - da aggiornare sistematicamente anche in base alla qualità, da verificare con sistemi chiari e condivisi, delle prestazioni fornite -, non può non corrispondere una precisa, trasparente e documentata **rotazione degli incarichi**.

Come detto prima, vanno riviste, alla luce delle differenti **modalità di formulazione dei quesiti** da parte dell'autorità giudiziaria e dei **rinnovati argomenti di indagine** che nel tempo si sono arricchiti di questioni tecniche e legali sempre più complesse e raffinate (basti pensare alla regolarità edilizia ed urbanistica con una legislazione in continua evoluzione, alla sanabilità di opere originate da nuovi e differenti provvedimenti amministrativi spesso di difficile e dubbia interpretazione, all'abrogazione delle tariffe professionali e ai contenziosi che ne derivano) che comportano nuove e determinanti responsabilità in capo al consulente, le forme e le **modalità di**

redazione delle perizie con sistemi – anche informatici - omogenei e secondo regole analoghe a quelle già applicate presso alcuni tribunali.

Da ciò deriva anche, come già affermato, la necessità di porre mano alla palese incongruità della **valutazione dei compensi**, già sproporzionati in relazione alle normali attività da svolgere per le perizie per essere stati messi ingiustificatamente in quarantena dal 2002 con il mancato aggiornamento previsto dalla norma, ma mai applicato, e ulteriormente ridotti dagli ultimi provvedimenti di legge che hanno determinato una significativa penalizzazione a favore degli istituti di credito per le perizie immobiliari. Se l'attività del Consulente tecnico è da considerare, senza ombra di dubbio, un'attività di tipo intellettuale di alta specializzazione, resa da un qualificato esponente di una categoria professionale, il criterio di valutazione dei compensi dovrebbe essere per lo meno omogeneo e corrispondente a quello che il legislatore ha inteso stabilire con l'approvazione del DM 140 del 2012, determinando nel dettaglio un'equa valutazione degli onorari che la stessa autorità giudiziaria può ragionevolmente applicare in ogni ambito delle professioni tecniche.

Concludendo, in base al lavoro del gruppo e all'analisi della attuale situazione si ritiene pertanto di dare mandato al CNAPPC di sviluppare politiche nonché le citate **Linee guida** affinché vengano raggiunti i seguenti obiettivi prioritari:

1. Definizione delle competenze nell'ambito della speciale competenza;
2. Siano adottate azioni al fine di garantire il diritto inderogabile ad un equo compenso;
3. Siano studiati percorsi formativi al fine di uno specifico aggiornamento professionale;
4. Vi siano meccanismi atti a favorire una effettiva rotazione degli incarichi;
5. Vi sia una effettiva trasparenza delle procedure;
6. Vi siano procedure informatiche che garantiscano uniformità di azione sul tutto il territorio nazionale.

Il Gruppo Operativo si mette a disposizione per continuare il lavoro di supporto agli Ordini e al CNAPPC al fine di sviluppare nel dettaglio le azioni necessarie al fine di perseguire i sei obiettivi prioritari sopra elencati con uno sviluppo di specifiche linee guida che possano essere le fondamenta su cui si baserà l'indispensabile piattaforma informatica da sviluppare.



Gruppo Operativo
BENI CULTURALI

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

FOCUS SUI RAPPORTI TRA I PROFESSIONISTI E LE SOPRINTENDENZE ALLA LUCE DELL'INDAGINE NAZIONALE PRESSO GLI ORDINI

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Diego Zoppi

Coordinatore per il CNAPPCC

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Armani Filippo

Buzzacchi Anna

Capozza Addolorata Francesca

Marinazzo Maurizio

Rossi Alessio

Rossini Virginia

Premessa

Il documento sintetizza gli esiti dell'indagine in merito al rapporto tra le Soprintendenze, le altre Amministrazioni locali e i professionisti nella gestione della tutela dei Beni Culturali e la pratica professionale ad essa connessa, al fine di definire un quadro di azioni coerenti ed efficaci sul tema in oggetto.

L'analisi ha considerato l'articolazione della struttura del MIBACT a seguito dell'entrata in vigore Il 26 marzo 2016 del DM 44 del 23/01/2016 sul territorio che appare caratterizzata da una capillare presenza degli organi periferici delle Soprintendenza anche se con alcune eccezioni :

A seguito della riforma sono state istituite a livello nazionale :

39 Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio

2 Soprintendenze Speciali

Sono escluse dalla riforma ma oggetto della presente analisi n° 3 tra le cinque Regioni a statuto speciale :

Sicilia : n° 9 Soprintendenze provinciali /n° 1 Soprintendenza del Mare

Valle d'Aosta: n° 1 Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

Trentino-Alto Adige: n° 2 Soprintendenze provinciali

Indicazioni di metodo

L'indagine ha mirato ad evidenziare le dinamiche che governano i rapporti tra gli architetti impegnati nella pratica professionale e le Soprintendenze e le eventuali alleanze tra gli ordini professionali e le stesse al fine di ricercare attraverso un dato statistico gli indicatori utili per segnalare le criticità e formulare proposte migliorative.

Hanno risposto all'indagine circa 40 ordini provinciali con un campione rappresentato del **38 %**.

I dati elaborati sono riferite a **31** Soprintendenze tra le 53 presenti in Italia (tra le strutture che interessano i beni architettonici, archeologici, artistici e paesaggistici)con una copertura del **58 %**.

Esiti

L'esito dell'indagine ha evidenziato :

- un generale rapporto di collaborazione tra le strutture e i suoi funzionari ed i professionisti;
- la presenza di una struttura capillare sul territorio che funziona meglio nelle province più piccole ;
- la mancanza di strumenti digitalizzati per il deposito delle pratiche;
- la carenza di una procedura univoca del funzionamento delle strutture e degli uffici che si differenziano tra loro sia per le modalità di ricevimento dei professionisti che sui tempi di rilascio delle autorizzazioni;
- la difficoltà a costruire alleanze con gli Ordini per la definizione di percorsi comuni mirati alla salvaguardia del paesaggio e del costruito e sulle azioni di prevenzione del rischio sismico ;
- xxxxx

Prospetto dell'indagine:

1. Numero e tipo di soprintendenze competenti nel territorio dell'Ordine:
2. Qualifica del soprintendente e sua formazione:
ARCHITETTO: 67%
ARCHEOLOGO-STORICO DELL'ARTE-LAUREA IN LETTERE: 33%
3. Procedure autorizzative e tempi medi di rilascio per i beni architettonici posti sotto tutela:

sopralluogo : **26,03%**
riunione preventiva : **24,66 %**
trasmissione diretta del progetto : **49,32%**

tempi medi : **78,87 giorni**
4. Procedure e tempi medi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche:
procedura:
istruttoria : **72,50%**
commissione : **27,50%**
5. Viene applicata la procedura semplificata per l'autorizzazione paesaggistica?
Sì : **92,50%**
No : **7,50%**
6. Eventuali strumenti operativi condivisi tra Regioni, Comuni e Soprintendenze (partecipazione agli Iter di elaborazione/approvazione Strumenti Urbanistici, abaco , linee guida...):
Sì : **56,10 %** (prevalentemente per i piani urbanistici regionali)
No : **43,90%**
7. Partecipazione dei funzionari della soprintendenza alla conferenza dei servizi?
Sì : **81,58%** (o fisicamente o con parere scritto)
No : **18,42%**
8. Procedure e tempistiche della soprintendenza archeologica:
procedura:
tempi medi : **70 giorni**
9. Vi sono eventuali convenzioni/protocolli/tavoli di lavoro in atto con gli Ordini:
Sì : **13,16%**
No : **86,84%**
10. Eventuali esperienze di aggiornamento formativo condiviso con le soprintendenze:
Sì : **53,85%**
No : **46,15%**
11. Eventuali iniziative di catalogazione/tutela dell'architettura del '900 e contemporanea:
Sì : **50%**
No : **50%**
12. Sono presenti procedure di ricevimento dei professionisti:
Sì : **90%**

No : **10%**

13. Esistenza di strumenti digitali di consultazione per l'utenza messi a punto dalla soprintendenza:

Sì : **43,59%**

No : **56,41% (prevalentemente sito web)**

14. Nell'ambito della tutela dei Beni Culturali, vengono applicati criteri rigidamente conservativi o vi sono aperture a interventi progettuali anche di tipo innovativo sotto il profilo formale/tecnologico/funzionale (possibile la risposta multipla)?

Rigidamente conservativi : **7,04%**

Abbastanza conservativi : **19,72%**

Possibilità di espressione progettuale : **18,31%**

Dipende dall'oggetto d'intervento : **31,69%**

Dipende dal funzionario : **19,01%**

Dipende se sono lavori pubblici o privati: **4,23%**

15. Si sono intraprese azioni/coordinamenti tra normativa sismica e BBCC?

Sì : **29,17%**

No : **70,83%**

16. Vi è coerenza tra tutela prevista dagli strumenti urbanistici e azioni di tutela della Soprintendenza?

Sì : **68,57%**

No : **31,43%**

17. Sono richiesti dalla Soprintendenza standard minimi di qualità nella presentazione dei progetti?

Sì : **67,50%**

No: **32,50%**

18. Sono presenti procedure informatizzate:

Sì : **46,15%** (prevalentemente posta elettronica e solo per comunicazioni)

No : **53,85%**

19. Altri elementi ritenuti significativi:

- non è prevista modulistica unificata; -non vi è protocollo informatico ; - non esiste elenco informatizzato vincoli;- un unico funzionario per edilizia privata delle intera città di Milano ; - non vi è colloquio/scambio con le altre istituzioni/commissione paesaggio/ecc,- non esiste la possibilità di verifica ordine trattazione pratiche e tempistiche;- valutazione progetti esclusivamente discrez. e sogg., indipendenti dal testo del vincolo ; - tempistiche indifferenziate per minimi o grandi interventi o varianti in corso d'opera, con obbligo di fermo cantiere.

Risulterebbe necessario, oltre che urgente per semplificare le procedure inerenti la Soprintendenza, circoscrivere il vincolo ai veri elementi di pregio paesaggistico e agli edifici di valore architettonico. In merito al quesito n.11 si segnala inoltre che il Consiglio in carica di codesto Ordine, attraverso una iniziativa culturale propria e condivisa con alcuni iscritti, ha provveduto alla catalogazione dell'architettura del '900 presente nella città di Pordenone con la pubblicazione nel maggio 2016 del volume "Pordenone Novecento. Guida alle Architetture".

La Soprintendenza di Lucca risulta carente di un'ordinaria prenotazione per appuntamento telematica. I colleghi delle province più lontane devono presentarsi la mattina presto per iscriversi e spesso risulta che saranno ricevuti il pomeriggio.

Gravi problematiche per quanto riguarda la Soprint.; continuo avvicinarsi di Soprintendenti, dopo la riforma con scarse competenze per tutela architettonica e paesaggistica. Carenza di funzionari architetti(in questi mesi n° 3funzionari di cui n°2 part-time per due province

continuo avvicinarsi di soprintendenti, dopo la riforma carenza di funzionari architetti (in questi mesi tre funzionari di cui due part-time per due province.

La modesta dimensione costituisce un valore aggiunto con notevoli ricadute positive. La preparazione culturale degli addetti non sempre è all'altezza dei professionisti più preparati.

Tempi lunghi per avere un appuntamento con la Soprintendente

Scarsa collaborazione con ordini

Rimane incolmabile la distanza per via delle tempistiche infinite tra i progettisti e i funzionari (??)

discreta collaboraz. Con i professionisti

.....;

ALLEGATO

Elenco Segretariati Regionali

1. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
2. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL LAZIO
3. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL MOLISE
4. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL PIEMONTE
5. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL VENETO

6. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'ABRUZZO
7. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'EMILIA-ROMAGNA
8. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'UMBRIA
9. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA BASILICATA
10. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA CALABRIA
11. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA CAMPANIA
12. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA LIGURIA
13. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA LOMBARDIA
14. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA PUGLIA
15. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA SARDEGNA
16. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA TOSCANA
17. SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LE MARCHE

Elenco Soprintendenze

1. SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
2. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
3. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE
4. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE
5. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA
6. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE
7. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI
8. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
9. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI
10. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE
11. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO
12. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA E I COMUNI DEL CRATERE
13. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI
14. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
15. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO, MEDIO CAMPIDANO, CARBONIA-IGLESIAS E OGLIASTRA
16. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

17. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA
18. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
19. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
20. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
21. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO
22. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
23. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA
24. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI
25. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
26. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
27. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA E CROTONE
28. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
29. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA
30. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA E RIETI
31. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
32. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
33. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO
34. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLI'-CESENA E RIMINI
35. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO
36. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
37. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
38. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA
39. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO



Decreto correttivo - Emendamenti Codice D.Lgs.50/2016

SETTORE DEI BENI CULTURALI

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Diego Zoppi

Coordinatore per il CNAPPC

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Armani Filippo

Buzzacchi Anna

Capozza Addolorata Francesca

Marinazzo Maurizio

Rossi Alessio

Rossini Virginia

Estratto dal D.Lgs 50/2016

Legenda:

All'interno del documento, per semplificare la lettura, sono presenti:

in **giallo**: gli articoli emendati

le parti in "~~nero barrate~~": da eliminare

le parti in **rosso**: da aggiungere

CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Art. 146. (Qualificazione)

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di **architetto o¹** restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.

¹ Si ritiene che direttore tecnico possa comunque essere anche l'architetto in quanto tecnico laureato con competenze riservate per legge sui Beni Culturali.

Art. 147. (Livelli e contenuti della progettazione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, **qualora riguardino lavori di cui al comma 2,**² comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Art. 148. (Affidamento dei contratti)

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del

² Si ritiene che l'architetto abbia da sempre collaudato tutti lavori nel campo dei Beni Culturali con la specifica competenza che deriva dal proprio percorso formativo. Nel caso di particolare rilevanza o complessità, nell'ufficio della D.L., in supporto all'architetto, si potrà prevedere quale specialista un restauratore.

paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ~~e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio~~³ la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4.

Art. 149. (Varianti)

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

³ Si tratta di Servizi di Architettura e Ingegneria, sono regolati dagli specifici articoli

Art. 150. (Collaudo)

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche

Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.



Gruppo Operativo
BENI CULTURALI

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
RIFLESSIONI PER INDIRIZZI E OBIETTIVI
AZIONI A LIVELLO LOCALE E NAZIONALE

Documento programmatico – Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Diego Zoppi

Coordinatore per il CNAPPC

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Armani Filippo

Buzzacchi Anna

Capozza Addolorata Francesca

Marinazzo Maurizio

Rossi Alessio

Rossini Virginia

Competenze

- Necessità di incontri istituzionali tra CNAPPC e Mibact per definire la riserva di competenza degli architetti su beni architettonici di valore culturale.
- Lavorare sulle competenze in tema del paesaggio. Il progetto di modificazione del paesaggio è di competenza dell'architetto.
- Definizione delle competenze per l'intervento sull'edilizia minore del tessuto urbano e aree di pregio paesaggistico.

Qualità nei progetti e normative

- Non tutto può passare attraverso norme regolamentari prescrittive ma la qualità si misura sul processo di formazione del progetto.
- Promuovere una legge sui centri storici e aree di pregio paesaggistico che preveda una costruttiva sinergia tra conservazione, prevenzione e sostenibilità.
- Ribadire il valore degli aspetti qualitativi e ridurre il tentativo di andare verso aspetti quantitativi inadatti a misurare i processi culturali. Si deve partire dalla conoscenza, la qualità non è possibile che sia normata con metodi quantitativi o meccaniche catalogazioni.

Alleanze

- La costruzione del processo verso la qualità deve avvenire mediante una diffusa maturazione culturale da perseguire sensibilizzando opportuni soggetti esterni alla nostra categoria professionale con particolare riferimento al mondo associazionistico, universitario e dei media.
- Perseguire la condivisione del ruolo di tutela deputato alle Soprintendenze in modo da rafforzare l'identità culturale dell'architetto e del processo mentale attraverso il quale esso definisce le soluzioni progettuali.
- Riaffermare il ruolo dell'architetto quale unico soggetto preparato a svolgere il coordinatore multidisciplinare con uno stretto rapporto tra tutti soggetti interessati nel rispetto delle diverse competenze.

Formazione

- Condivisione di indirizzi a livello nazionale verso una formazione comune.
- Accordo, protocollo, tra Mibact e CNAPPC per lo sviluppo e divulgazione di buone pratiche, di innovazione, nell'ambito di una formazione reciproca e condivisa.
- Sviluppo di una formazione congiunta con corsi aventi crediti che valgono per entrambi sia per la formazione interna dei funzionari che per l'obbligo formativo professionale per gli iscritti.

Valore del nostro lavoro

- Sviluppare azioni di tutela delle architetture del '900.
- Individuare forme e metodi per la tutela della contemporaneità.
- Coordinamento nell'ambito della predisposizione della bozza di Legge sull'architettura.

Leva fiscale

- Sviluppo di politiche di agevolazione fiscale applicate al paesaggio e ai beni vincolati quale tassello di politica fiscale legata al governo del territorio nelle sue diverse accezioni.

Sismica e BB.CC.

- Attuare una messa in sicurezza basata sulla conoscenza complessiva e contestuale del patrimonio che sta alla base di un corretto processo di prevenzione e manutenzione programmata.
- Tema da affrontare con sensibilizzazione dei professionisti con approfondimenti disciplinari specifici di consolidamento dei beni architettonici.
- Stimolare nella formazione universitaria corsi che educino alla disciplina strutturale in forma compatibile con le logiche costruttive storiche tipiche dei beni culturali.

I punti sopra esposti vengono trasmessi agli Ordini per raccogliere eventuali approfondimenti o integrazioni per la successiva stesura di un documento di approfondimento da elaborare da parte del Gruppo Operativo che svilupperà nel dettaglio le varie tematiche.



Documento di lavoro

Prime riflessioni emendamenti Codice D.Lgs.50/2016

SETTORE DEI BENI CULTURALI

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Diego Zoppi

Coordinatore per il CNAPPC

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Armani Filippo

Buzzacchi Anna

Capozza Addolorata Francesca

Marinazzo Maurizio

Rossi Alessio

Rossini Virginia

Prime riflessioni su Codice dei Contratti e beni culturali.

Il nuovo Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici riserva all'analisi e alle disposizioni connesse al Settore dei Beni Culturali la parte compresa fra gli articoli 145 e 151.

Per comodità di lettura, rispetto al precedente D. Lgs. N. 163/2006, si evidenzia che l'articolo 145 (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali) ha trasfuso i contenuti dei precedenti articoli 197 e 198 (Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali ed Ambiti di applicazione); l'articolo 146 quelli del precedente articolo 201 (Qualificazione); l'articolo 147 quelli del precedente articolo 202 (Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie); l'articolo 148 quelli dei precedenti 199 (Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi), 200 (Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario), 204 (Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione); gli articoli 148 e 149, poi, riprendono i contenuti dell'articolo precedente 205 (Varianti).

Una prima osservazione che appare doverosa è la consapevolezza che il recepimento di tutto quanto esposto non possa trovare accoglimento all'interno del prossimo correttivo del Codice, ma probabilmente negli atti normativi successivi previsti per legge.

L'art. 197 del D. Lgs. N. 163/2006 faceva un esplicito riferimento ad altre e specifiche disposizioni contenute espressamente nello stesso Codice: si trattava di principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, della concessione di lavori pubblici, del contenzioso, delle disposizioni di coordinamento, etc.

Fra questi principi, il titolo III, capo I della parte II del precedente codice riportava quelli relativi a programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori.

L'art. 147 del Codice vigente, al primo comma, indica che *"con il decreto di cui all'art. 146, co. 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali..."*. Questo decreto doveva essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. N. 50/2016, congiuntamente a quello con cui si dovrebbero stabilire i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori.

Il provvedimento attuativo di che trattasi fa riferimento, quali norme transitorie e sino al 18.07.2016, agli articoli del DPR n. 207/2010 dal 239 al 247, cioè agli articoli che vanno a normare e disciplinare le seguenti materie:

- art. 239. Ambito di applicazione;
- art. 240. Scavo archeologico, restauro e manutenzione.
- art. 241. Attività di progettazione.
- art. 242. Progetto preliminare.
- art. 243. Progetto definitivo.
- art. 244. Progetto esecutivo.
- art. 245. Progettazione dello scavo archeologico.
- art. 246. Progettazione di lavori di impiantistica.

-art. 247. Verifica dei progetti.

Entro la stessa data dovrebbero essere emanati ulteriori due provvedimenti attuativi, rispettivamente in materia di “Criteri di tenuta dell’elenco istituti archeologici, universitari e di altri soggetti e qualificati” e di “Procedimenti semplificati preventivi per l’archeologia”.

A tal ultimo proposito si ricorda che la Direzione Generale Archeologia del MIBACT aveva emanato, in data 20.01.2016, la Circolare n. 01 in materia di “Disciplina del procedimento....per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo...”

Un ultimo ambito di disciplina per la redazione di provvedimenti attuativi riguarda la “Qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori nei beni culturali”, regolato, nelle more, dagli articoli 216 e dal 248 al 251 del DPR n. 2017/2010.

L’art. 216 recita testualmente:

Art. 216. Nomina del collaudatore (art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'[articolo 120, comma 2-bis, del codice](#).

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

Gli articolati cui ci si riferisce fanno esclusivo e specifico riferimento alla tipologia di lavori inerente manutenzione e restauro di beni mobili e superfici decorate e, quindi, a professionisti individuati quali restauratori di beni culturali.

L'art. 145 del d. lgs. N. 50/2016 riprende anche l'art. 198 del d. lgs. N. 163/2006, così assorbendo la parte relativa all'ambito di applicazione, che qui si estende ai beni mobili ed immobili, oltre che agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale ... Qui concludendo con un richiamo, del tutto condivisibile, per assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

Nella corrispondenza con l'art. 202- Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie, l'art. 147- livelli e contenuti della progettazione- prevede la redazione di schede tecniche redatte e sottoscritte da professionisti e, in ogni caso, da restauratori di beni culturali, se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

Sembrerebbe, quindi, ridotta tutta la fase della progettazione, come le prestazioni successive, all'attività dei restauratori di beni culturali, né vi è un riferimento più esaustivo ad altra parte del Codice.

In modo più chiaro, al terzo comma dello stesso articolo 202, ex d. lgs. N. 163/2006, è riportato che *“nei casi in cui non sia necessaria un'idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico..., possono anche essere espletate da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa”*.

Lo stesso doveva essere presente all'interno dell'ufficio della direzione di lavori.

Per completezza di informazioni va detto che il nuovo Codice, all'art. 23, individua i livelli della progettazione per gli appalti, per la concessione di servizi, nonché per i servizi, così sottolineando che gli stessi, fra le altre cose, devono assicurare *“la qualità architettonica” o “la tutela dei beni culturali e paesaggistici”*.

A tal proposito va rilevato che il Regolamento di attuazione del codice previgente, approvato con il DPR n. 207/2010, come, peraltro, già detto, dall'articolo 239 all'articolo 251 (gli ultimi tre ancora vigenti), ha normato nello specifico la materia della progettazione, della direzione e dell'esecuzione dei lavori, distinguendo le diverse tipologie, rimandando anche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per la specificazione *“dei contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro”*, ricordando come *“gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti”*.

I diversi livelli di progettazione e gli elaborati previsti sono puntualmente indicati negli articoli 241 e sgg. sino al 245 che si riferisce ai lavori per scavi archeologici. L'art. 246, di seguito, si riferiva alla progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale, prevedendo, correttamente *“l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza della organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico”*.

Sempre l'art. 147 del nuovo Codice dei Contratti indica, sia pure in via sommaria, natura e contenuti del progetto di fattibilità, del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, mentre il comma 4 precisa che *“i lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico,...., sono appaltati sulla base*

di un progetto esecutivo". L'art. 203 del D. Lgs. N. 163/2006 consentiva che l'affidamento degli stessi lavori potesse essere disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. Il successivo comma chiariva come questo fosse possibile *"ove ritenuta necessario in relazione alle caratteristiche dell'intervento"*.

Pare poi non esserci una diretta rispondenza fra l'art. 148 del nuovo Codice ed il 204 del D. Lgs. N. 163/2006, cui pure si rimanda per i contenuti (rispettivamente affidamento dei contratti e sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione). L'art. 148 si sofferma anch'esso sui lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico-artistico o archeologico, esaminando, ad esempio, le modalità di affidamento congiunte a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali.

L'art. 204 disciplinava nel dettaglio i criteri di aggiudicazione, diversamente da altre tipologie di lavori, con il criterio della procedura negoziata, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 e dell'articolo 122, comma 7, per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, poi portato ad un milione di euro. Sempre l'art. 148, terzo comma, stabilisce che la stazione appaltante può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture anche per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini, indipendentemente dall'importo dei lavori.

L'art. 149- varianti - del nuovo Codice stabilisce, fra l'altro, che sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie..... Il codice previgente, al corrispettivo articolo 205 stabiliva che le stesse varianti potevano essere ammesse per i lavori indicati all'articolo 198 (cioè beni mobili ed immobili e, in aggiunta, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate).

Il testo completo di tabelle è stato inviato al Gruppo di Lavoro allargato per specifiche osservazioni. Il documento è ancora aperto alla discussione per cui i gli apporti dei vari Ordini potranno ancora essere presi in considerazione.



Gruppi operativo
INARCASSA

Documento di lavoro

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Alessandra Ferrari

Coordinatore per il CNAPP

Sergio Togni

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo Inarcassa

Livio Farina

Giacomo Galvani

Bruna Gozzi

Emanuele Nicosia

PROPOSTE PER UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO

1 Società tra professionisti.

Si ritiene, promuovere e vedere adeguatamente riconosciute, le 'società tra professionisti' e le 'reti tra professionisti', introdotte con le più recenti leggi. Questo per favorire la tutela e la garanzia del lavoro autonomo.

2 Fondazione: sinergie

La fondazione potrebbe diventare un importante strumento di effettivo sostegno e difesa della libera professione in sinergia con il CNAPPC, su aspetti centrali e fondamentali quali:

- i bandi: Il CNAPPC ha messo in atto un osservatorio molto capillare attraverso la rete ordinistica per il controllo dei bandi anomali. La Fondazione potrebbe avvalersi del supporto di monitoraggio bandi e concentrare l'azione (anche legale) sul contrasto. La promozione congiunta dell'operazione potrebbe servire da deterrente presso le stazioni proponenti.
- Formazione: Fondazione e CNNAPC/Ordini territoriali potrebbero occuparsi di formazione in modo complementare: ad esempio la Fondazione potrebbe occuparsi della formazione in materia previdenziale, assistenziale e sui temi correlati, che gli ordini potrebbero non trattare.

3 Fondazione / costo iscrizione

Si richiede di valutare la possibilità di iscrizione alla Fondazione 'automatica' e gratuita per gli iscritti ad Inarcassa.

4 Nodi periferici / Inarcassa in conference

La problematica di assistenza personale agli iscritti presso le sedi degli Ordini Provinciali, andrebbe affrontata e risolta attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento (a cura di Inarcassa) del servizio.

Il funzionamento dei nodi periferici trova infatti un insuperabile limite nelle 'possibilità' effettive degli Ordini, in particolare di quelli più piccoli, che non possono farsi carico né di costi, né di oneri, né di formazione specifica a riguardo per limiti di bilanci spesso insufficienti alla semplice gestione dell'ordinario. E' stato evidenziato come in più situazioni il personale impiegato (rappresentato in media da un'unica segretaria) non riesce ad occuparsi di altri aspetti rispetto a quelli che istituzionalmente competono. Si potrebbe ipotizzare uno sportello 'on line' con giorni e orari prestabiliti.

5 Modalità e procedure di affidamento di servizi di architettura e Ingegneria da parte di Inarcassa (o della società di gestione immobiliare)

Si è fatta specifica richiesta durante l'incontro della possibilità di intervenire sugli affidamenti di incarichi per interventi 'immobiliari' eseguiti da società di gestione immobiliare. Tali società, benché economicamente vantaggiose per Inarcassa, seguono criteri di affidamento diretto senza interessare i professionisti con gare/concorsi. Si ritiene, visto che il contributo per detti immobili è dei liberi professionisti iscritti, si debba procedere ad assegnazioni aperte mediante gare e concorsi riservati agli iscritti Inarcassa.

Inarcassa dovrebbe inserire nelle clausole contrattuali questa opzione.

6 Fondi di rotazione

Si richiede a Inarcassa di capire a che punto è lo sviluppo dell'istituto dei fondi di rotazione per la progettazione, che si ritiene fondamentale per un fattivo sostegno alla professione.

7 Osservatorio sui servizi di architettura e ingegneria

È necessario un coordinamento tra l'attività ONSAI che svolgono gli Ordini e l'attività di controllo svolta dalla Fondazione.

In tal senso si ritiene che potrebbe essere attivata una procedura per cui le azioni conseguenti a bandi non corretti rilevati dall'ONSAI siano portate avanti dalla Fondazione che potrebbe attivare anche dei servizi di verifica 'ex post' - cioè dopo l'affidamento degli incarichi a seguito dei bandi - per misurare i risultati effettivi (sia in termini di costo che di qualità dell'opera) ed intervenire con eventuali azioni di tipo legale.

8 Regolarità contributiva ed interessi mora

Gli iscritti ad Inarcassa sono circa 167.000, di cui oltre il 50% Architetti. Circa il 30% di questi 'non è in regola' con i versamenti Inarcassa.

Il problema della regolarità contributiva porta spesso all'impossibilità di accesso al lavoro, specie nel campo dei LLPP ma non solo, ingenerando un loop da cui diventa difficile uscire.

Inarcassa ha già previsto alcuni istituti (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, rateizzazione) che consentono la possibilità di ottenere la regolarità contributiva, pur in pendenza dei versamenti, concordando un piano di rientro.

Si richiede ad Inarcassa una maggiore flessibilità da definire congiuntamente al CNAPPC nell'emissione del Certificato di regolarità contributiva.

Conclusioni

In sintesi si ritiene che la collaborazione tra i tre enti, CNAPPC, Inarcassa, Fondazione Inarcassa, sia da perseguire attivamente e che le principali azioni su cui coordinarsi siano:

- 1 Evitare sovrapposizioni stabilendo con maggiore chiarezza i compiti che ciascuno riesce a svolgere meglio;
- 2 Creare un rapporto fruttuoso di azione sui LLPP con specificati i compiti tra ONSAI e Fondazione;
- 3 Aprire gli incarichi sul patrimonio di Inarcassa a tutti gli iscritti tramite gare aperte e concorsi di progettazione.

Documento redatto sulla base del lavoro del Gruppo Operativo.



Gruppo Operativo
Università

Resoconto Attività

Conferenza Nazionale Ordini 16-17 giugno 2017

Paolo Malara

Coordinatore per il CNAPPC

Paola Gigli

Referente per l'Ufficio di Presidenza

Gruppo Operativo

Cangelli Eliana

De Stefano Patrizia

Gattamorta Gioia

Gianetti Laura

Mayer Alfonso

Rossi Marcello

RESOCONTO SINTETICO ATTIVITA' DIPARTIMENTO UNIVERSITA' TIROCINIO ESAMI DI STATO - GRUPPO OPERATIVO UNIVERSITA'

Richiamando quanto già riportato nei documenti prodotti per la Conferenza Nazionale degli Ordini di marzo 2017 e per la Conferenza Nazionale sulla formazione dell'Architetto in Italia CNAPPC-CUIA (Conferenza delle Università Italiane di Architettura) di aprile 2017, nell'ambito della proposta per una **strategia di sistema dell'architettura italiana** e con l'obiettivo di realizzare un **nuovo modello di relazioni** per la formazione universitaria, tirocinio, Esame di Stato, esercizio della professione, aggiornamento e sviluppo professionale continuo, indichiamo sinteticamente le Attività svolte e le Azioni programmate.

Attività svolte

- Elaborazione e analisi indagine ricognitiva presso gli Ordini (luglio 2016)
- Documento condiviso in Conferenza Ordini (marzo 2017), indicazione di buone pratiche
- Seminario con CUIA presso MIUR (3 marzo 2017)
- Conferenza Nazionale sulla formazione dell'Architetto in Italia CNAPPC-CUIA "Verso una strategia di sistema per l'Architettura italiana: formazione, ricerca, professione" (27 aprile 2017)
- Partecipazione al Simposio CAE "Education and Practice – the Future Architect" in collaborazione con il CAE-EAAE (6 maggio 2017)

Incontri del Gruppo Operativo nel 2016 (22/06, 21/09, 03/11, 24/11)

Incontri del Gruppo Operativo nel 2017 (19/01, 02/02, 06/02, 13/02, 08/03, 30/03, 13/04, 20/04, 18/05, 29/05, 08/06, sessioni parallele Tavoli Lavoro 23/02)

Incontri congiunti con altri Gruppi Operativi (Formazione 13/04/2017; Riforma ordinamento e Giovani iunior 30/03/2017, 20/04/2017)

Incontri di presentazione del programma del Dipartimento alle Università di Milano (22/11/2016), Roma (16/05/2017), Ascoli Piceno (05/05/2017)

Incontro Gruppo Operativo Università con CUIA (13/02/17)

Incontri presso MIUR (23/02/2017)

Documenti prodotti dal Dipartimento Università Tirocinio Esami di Stato con Gruppo Operativo Università e condivisi dalla Conferenza Nazionale degli Ordini

- Documento guida allegato alle schede di indagine inviate agli Ordini (luglio 2016)
- Rapporto sull'indagine conoscitiva presso gli Ordini. Elaborazione esiti indagine, vademecum buone pratiche e proposte - Piano di azione (febbraio 2017)
- Documento congiunto CNAPPC-CUIA: "Verso una strategia di sistema per l'architettura italiana: formazione – ricerca – professione" (27 aprile 2017)

Documenti predisposti da condividere

- Schema di Protocollo di Intesa CNAPPC-CUIA
- Schema Protocollo di Intesa Ordini-Dipartimenti Università (con Gruppo Operativo Formazione)
- Schema convenzione quadro per attività di tirocinio professionale e allegati (in atto in Toscana e Veneto)

Documenti in elaborazione

- Guida operativa su percorsi scuola-lavoro
- Programma corsi di preparazione Esami di Stato
- Registro dei Valutatori degli Esami di Stato
- Scheda di monitoraggio da parte dei Commissari degli Esami di Stato

Azioni programmate

Attività propedeutica al Tavolo di Lavoro CNAPPC-CUIA-MIUR-MIBACT

- Valorizzazione del sistema dell'Architettura
- Protocollo di Intesa CNAPPC-CUIA-MIUR-MIBACT - proposte e predisposizione di documenti in riferimento alle attese della società e per migliorare la domanda di cultura architettonica (in sinergia con altri Dipartimenti CNAPPC)

Predisposizione di Linee Guida e organizzazione di seminari preparatori per

Alternanza Scuola-Lavoro e Orientamento preuniversitario

Per l'alternanza scuola/lavoro verranno predisposti *format* sia a servizio degli Ordini che degli iscritti, prevedendo di organizzare anche seminari preparatori per gli Ordini

Open Day Unico Nazionale

- Programmazione annuale cadenzata (Open Day autunnale di 3 gg. in contemporanea per tutti gli Ordini)
- Attuazione del piano di comunicazione (I step: autunno 2017, presso gli Ordini – II step: primavera 2018 congiuntamente con Università e Dipartimenti)

Comitati di indirizzo

Valorizzazione dei Comitati di Indirizzo attraverso la partecipazione attiva di tutti gli Ordini per la definizione dei percorsi formativi e per il monitoraggio degli esiti

Prosecuzione del tavolo di confronto tra il Dipartimento Università Tirocinio Esami di Stato (Gruppo Operativo Università) e la CUIA

Accesso Università

- Apertura di un confronto per una revisione condivisa delle modalità di accesso e di svolgimento dei test e dei criteri di valutazione
- Gestione locale/nazionale con una previsione di un periodo di sperimentazione di 4/5 anni

Accesso alla professione - Tirocinio post laurea

- Studio, programmazione e avvio di biennio sperimentale
- 6° anno obbligatorio in gestione congiunta e condivisa (presso studi professionali, enti pubblici, laboratori condivisi, anche all'estero)
- Attivazione di Protocolli tipo con le Regioni per tirocini retribuiti
- Validazione dell'attività di tirocinio nell'ambito dell'Esame di Stato, proposta di riforma del DPR 328/2001
- Organizzazione di seminari rivolti ai Commissari degli Esami di Stato
- Predisposizione del Registro Valutatori Esami di Stato e definizione dei criteri di selezione

Osservatorio Università/Professione - Rapporto tra ricerca e progetto

- Sviluppo di strutture di cooperazione tra Ordini e Dipartimenti Universitari (laboratori di ricerca progettuale, moduli di insegnamento nei laboratori progettuali condivisi)
- Indizione di un Premio Biennale alla ricerca
- Definizione di Progetti di Alta Formazione

Impatti normativi

- Proposte per un percorso universitario triennale non abilitante propedeutico al successivo biennio al fine di garantire la mobilità anche internazionale degli studenti, come dagli esiti dell'indagine preliminare; definizione norme transitorie
- Riconoscimento della figura unica dell'architetto (scelta/offerta dei percorsi di aggiornamento, specializzazioni, curriculum qualificante, portale architetti italiani) - valorizzazione e riconoscibilità delle esperienze

Revisione complessiva del DPR 328/2001